



## COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

### ORDINANZA N. 29 / 2021

**Oggetto :**

MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CELEBRAZIONE LITURGICA DEL  
23 MAGGIO 2021 IN ONORE DI SANTA UBALDESCA

### IL SINDACO

#### Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13.01.2021 e del 21.04.2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, **sino al 31.07.2021**;

-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

- visto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

### **Visti in particolare:**

- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000

- l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che in materia di “attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

- l'art. 7 della Legge 241/90;

**Considerata** la necessità di adottare misure volte a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2;

**Considerato** che in data 23 maggio 2021 si celebra la ricorrenza di Santa Ubaldesca;

**Ritenuto** pertanto di consentire la celebrazione religiosa ma allo stesso tempo di garantire tutte le misure di prevenzione e riduzione del contagio previste nel “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” allegato al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e con ulteriori prescrizioni vincolanti;

**Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**Ritenuto** di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

### **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, che la celebrazione liturgica in onore di Santa Ubaldesca che si terrà alle ore 10:00 del giorno 23 maggio 2021 nel Comune di Calcinaia, nel Campo Sportivo Parrocchiale sito in via Giovanni XXIII, sia celebrata in osservanza delle seguenti disposizioni:

- presenza massima di n. 480 (quattrocentottanta) persone tutte con posto a sedere;

- l'area sarà suddivisa in quattro quadranti, ciascuno dei quali ospiterà 120 fedeli. Tra i quadranti dovrà essere garantito un corridoio di almeno 3 (tre) metri. I quadranti che ospitano i fedeli devono distare almeno 5 (cinque) metri dall'area occupata dall'altare. Il coro dovrà collocarsi ad almeno 4 (quattro) metri dall'altare, alla sua destra;
- le sedute per il coro e per i fedeli dovranno essere disposte in modo tale che sia garantita una distanza laterale di metri 1 (uno) e una distanza tra le file di metri 2 (due) ;
- all'ingresso dell'area dovrà essere garantita:
  - rilevazione della temperatura corporea;
  - igienizzazione delle mani attraverso dispositivi di distribuzione del sanificante;
  - utilizzo delle mascherine;
  - accompagnamento al posto a sedere da parte dei volontari presenti;
- durante la celebrazione liturgica i volontari garantiranno il rispetto del distanziamento e verificheranno costantemente che non vi sia presenza di pubblico in piedi;
- l'uscita dovrà avvenire scaglionata per quadranti e verrà gestita dai volontari del gruppo Scout di Calcinaia, al fine di impedire assembramenti.

### **INCARICA**

Gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri Agenti delle forze di polizia ad ordinamento statale, di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia, a cura della Sezione Segreteria, al Prefetto di Pisa.

La presente ordinanza viene notificata, a cura della Polizia Locale, al Parroco della Parrocchia di Calcinaia, San Giovanni Battista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia

**Calcinaia, 21/05/2021**

**Il sindaco**  
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.